

Panoramica aiuti federali per fronteggiare la crisi COVID-19

In questo momento il Consiglio federale ha decretato la “situazione particolare” (secondo la Legge sulle epidemie). In generale, quali aiuti all'economia valgono pertanto le misure definite dal diritto ordinario, in particolare nell'ambito della [Legge COVID-19](#).

Aiuti “generalì”

	Indennità per lavoro ridotto	Indennità perdita di guadagno	Crediti garantiti COVID-19
Beneficiari	- Lavoratori dipendenti e su chiamata (con contratto a tempo indeterminato); <i>Rapporti di lavoro di durata determinata e apprendisti (in attesa di applicazione).</i>	- Lavoratori indipendenti - Persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro	PMI e aziende
Termine	- ILR per max. 18 mesi dall'inizio del “periodo quadro” (in vigore fino al 31.12.2021) - Estensione a lavoratori su chiamata, contratti di durata determinata e apprendisti (queste due categorie da gennaio 2021) fino al 30.6.2021	Fino al 30.6.2021	- Limite di inoltro delle richieste scaduto il 31.7.2020. - Rimborso entro 8 anni (o max. 10 in caso di difficoltà).

Aiuti “settoriali”

	Casi di rigore (prestiti, fidejussioni o aiuti a fondo perso)	Sport (mutui senza interessi e aiuti a fondo perso)	Cultura (aiuti finanziari vari)	Media (partecipazione costi)
Beneficiari	- Aziende particolarmente colpite, in particolare: - filiera organizzazione di eventi, - baracconisti, - operatori settore dei viaggi, della ristorazione e dell'industria alberghiera - aziende turistiche	- Società professionistiche di calcio e hockey; - Allargamento ad altre discipline di squadra (pallacanestro, pallamano, unihockey, pallavolo, club di calcio e hockey su ghiaccio femminili).	- Imprese culturali, - Operatori culturali, - Organizzazioni culturali amatoriali.	- Quotidiani e settimanali in abbonamento; - Media elettronici.
Termine	Fino al 31.12.2021	Fino al 31.12.2021	Fino al 31.12.2021 (richieste da inoltrare entro il 30.11.2021)	Massimo 31.12.2021, revoca con entrata in vigore Legge misure per i media (<i>in discussione al Parlamento</i>)

Indennità per lavoro ridotto (ILR)

Beneficiari	Dettagli	Basi legali	Durata / Scadenza
- Lavoratori dipendenti (con contratto a tempo indeterminato) <u>Estensioni mirate (Legge COVID-19):</u> - Lavoratori su chiamata con contratto a tempo indeterminato (dal 1.9.2020 al 30.6.2021) - Formatori professionali che si occupano di apprendisti (dal 1.9.2020 al 31.12.2022) - Rapporti di lavoro di durata determinata e apprendisti (da gennaio 2021 al 30.6.2021, <i>ordinanza del CF attesa il 20.1.2021</i>)	- Richiesta delle ILR (preannuncio) con “procedura semplificata” (validità prolungata fino al 31.3.2021). - Estensione della durata massima di riscossione da 12 a 18 mesi (su max. 24 del “periodo quadro” aperto con il primo preannuncio, in vigore fino al 31.12.2021, art. 57b OADI). - Abolizione del periodo di attesa di un giorno (deciso il 18.12.2020, entrata in vigore retroattiva il 1.9.2020 fino al 31.3.2021, <i>proposta in ordinanza del CF attesa il 20.1.2021</i>). - Soppressione, retroattivamente tra il 1° marzo 2020 e il 31 marzo 2021, del diritto massimo all’ILR di quattro periodi di conteggio durante i quali la perdita di lavoro può ammontare a oltre l’85 per cento dell’orario normale di lavoro dell’azienda. La non computazione dei periodi di conteggio con una simile perdita di lavoro dal calcolo del diritto massimo all’ILR viene prorogata (<i>ordinanza del CF attesa il 20.1.2021</i>). - ILR per bassi redditi (nuovo art. 17a Legge COVID-19, approvato il 18.12.2020, entrata in vigore retroattiva al 1.12.2020 fino al 31.3.2021) → 100% ILR per redditi fino a 3'470 fr. al mese; tra 3'470 e 4'340 franchi versamento di un’ILR di 3'470 franchi in caso di perdita di guadagno totale, perdite parziali indennizzate proporzionalmente; ILR dell’80% per redditi superiori ai 4'340 fr al mese. → Cfr. comunicato stampa CF del 18.12.2020	LADI / OADI Legge COVID-19 (artt. 17 e 17a; vedi modifiche decise il 18.12.2020) Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione	<i>Vedi dettagli singole misure</i>

Indennità per perdita di guadagno (IPG)

Beneficiari	Dettagli	Basi legali	Durata / Scadenza
• Lavoratori indipendenti • Persone assimilabili a un datore di lavoro	• Versamento di un'indennità per perdita di guadagno alle persone che devono interrompere o limitare in modo considerevole l'attività lucrativa a causa di provvedimenti adottati per far fronte all'epidemia di COVID-19. • Definizione di "limitazione considerevole": persone che hanno subito una perdita di guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra d'affari del 40 per cento almeno rispetto alla cifra d'affari media degli anni 2015-2019 (art. 15 cpv. 1, modifica del 18.12.2020, prima la soglia era fissata al 55%). • Il Consiglio federale emana le disposizioni concernenti il diritto alle indennità; l'inizio e la fine del diritto all'indennità; il numero massimo di indennità giornaliere; l'importo e il calcolo dell'indennità; la procedura.	Legge COVID-19 (art. 15) Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno (cfr. comunicato stampa)	Dal 17.9.2020 al 30.6.2021

Crediti garantiti COVID-19

Beneficiari	Dettagli	Basi legali	Durata / Scadenza
Aziende e PMI	- Crediti transitori concessi dalla Confederazione per assicurare la liquidità. Limite di inoltro delle richieste 31.7.2020 (cfr. easygov). Durante la seconda ondata, ci potrebbe essere un ulteriore utilizzo delle linee di credito già richieste e concesse (necessario un monitoraggio dei dati). - Il 18.11.2020 (cfr. comunicato stampa), il Consiglio federale ha discusso la possibilità di riattivare i crediti COVID-19, sebbene reputi lo strumento dei “casi di rigore” quello più efficace attualmente per attenuare le conseguenze della pandemia. L’approvazione della Legge sulle fideiussioni solidali COVID-19 (18.12.2020) comprende una norma di delega che permette l’istituzione di un nuovo programma di credito (in caso di nuova stretta creditizia il CF potrà agire per via d’ordinanza, vedi art. 26).	Legge sulle fideiussioni solidali COVID-19 (approvata il 18.12.2020)	Rimborso entro 8 anni (max. 10 in caso di difficoltà)

Provvedimenti per i “casi di rigore”

Beneficiari	Dettagli	Basi legali	Durata / Scadenza
Aziende particolarmente colpite dalle conseguenze dell'epidemia COVID-19, in particolare: • filiera dell'organizzazione di eventi • i baracconisti • gli operatori del settore dei viaggi, della ristorazione e dell'industria alberghiera • le aziende turistiche	• La Confederazione co-finanzia ev. provvedimenti cantonali per i casi di rigore (totale 1,75 miliardi di fr. + ev. <i>contributi supplementari pari max. a 750 milioni di franchi destinati ai Cantoni particolarmente colpiti, senza contributo di questi ultimi</i>) → dotazione finanziaria in Ticino per i casi di rigore: 79.10 mio. fr., di cui 18.02 mio. fr. a carico del Cantone. • Definizione di “caso di rigore”: cifra d'affari annuale inferiore al 60% della cifra d'affari media pluriennale. Sono prese in considerazione la situazione patrimoniale e la dotazione di capitale complessive, nonché la quota dei costi fissi non coperti. • Sono previsti mutui rimborsabili, fidejussioni o garanzie (max. 25% della cifra d'affari media 2018-2019 e max. 10 mio. fr, durata limitata a 10 anni) o contributi a fondo perso (max. 10% della cifra d'affari media 2018-2019 e max. 500'000 fr). • Il sostegno finanziario è accordato a condizione che l'impresa fosse redditizia o economicamente solida prima dell'epidemia di COVID-19 e non abbia già beneficiato di altri aiuti finanziari della Confederazione (tranne indennità per lavoro ridotto, indennità per perdita di guadagno e i crediti COVID-19). • Il Consiglio federale definisce i dettagli nell'ordinanza di applicazione, prendendo in considerazione le imprese che negli anni 2018 e 2019 hanno realizzato in media una cifra d'affari di 50'000 franchi almeno. Il CF può allentare le condizioni per le imprese che a partire dal 1° novembre 2020 devono chiudere o limitare in modo considerevole l'attività per più settimane a causa di provvedimenti adottati dalle autorità.	Legge COVID-19 (art. 12; cfr. modifiche decise il 18.12.2020) Ordinanza COVID-19 casi di rigore (cfr. modifiche del 18.12.2020) Cfr. comunicato stampa del CF del 18.12.2020	31.12.2021

Provvedimenti nel settore dello sport

Beneficiari	Dettagli	Basi legali	Durata / Scadenza
- Società delle leghe professionistiche di calcio e hockey su ghiaccio - Estensione ad altre leghe (pallacanestro, pallamano, unihockey, pallavolo, club di calcio e hockey su ghiaccio femminili)	- Contributi a fondo perso per un massimo totale di 115 mio. fr., per compensare minori entrate dalle partite con pubblico limitato / a porte chiuse (importo max. = 2/3 delle entrate medie per partita, media 2018/2019, a determinate condizioni → nessun versamento di dividendi, riduzione massa salariale, promozione giovani e sport femminile). - Mutui senza interessi per un importo totale massimo di 235 mio. fr., rimborso entro 10 anni al più tardi, garanzie riconosciute dalla Confederazione pari al 25 per cento del mutuo. I mutui ammontano al massimo al 25 per cento dei costi d'esercizio della stagione 2018/2019. Il mutuo è accordato a condizione che il beneficiario riduca fino al 20 per cento la massa salariale nel caso in cui non sia in grado di rimborsare il mutuo entro tre anni (le riduzioni salariali attuate nel corso dell'epidemia di COVID-19 sono prese in considerazione).	Legge COVID-19 (artt. 12b e 13, cfr. modifica del 18.12.2020) Ordinanza COVID-19 sport di squadra (cfr. comunicato stampa)	31.12.2021

Provvedimenti nel settore dei media

Beneficiari	Dettagli	Basi legali	Durata / Scadenza
• Quotidiani e settimanali in abbonamento • Media elettronici	• La Confederazione assume i costi complessivi per la distribuzione regolare dei quotidiani e settimanali in abbonamento della stampa regionale e locale e partecipa (27 cts. per esemplare), a quelli della stampa sovraregionale e nazionale; • La riduzione è concessa a condizione che l'editore si impegni a non distribuire dividendi per l'esercizio in questione. • Finanziamento dei costi dell'abbonamento ai servizi di base «testo» dell'agenzia di stampa Keystone-ATS relativi ai diritti di utilizzazione per i media elettronici (fino a max. fr. 10 milioni, con la quota dei proventi del canone radiotelevisivo non utilizzata).	Legge COVID-19 (art. 14)	Massimo 31.12.2021 Revoca dei provvedimenti al più tardi all'entrata in vigore di una legge federale che prevede misure a favore dei media <i>In discussione alle Camere federali (20.038), dossier rinviato in commissione.</i>

Provvedimenti nel settore della cultura

Beneficiari	Dettagli	Basi legali	Durata / Scadenza
• Imprese culturali • Operatori culturali • Organizzazioni culturali amatoriali	• Conclusione di contratti di prestazioni tra Confederazione e Cantoni (max. 100 mio fr.) per contributi alle imprese culturali e agli operatori culturali a titolo di indennizzo delle perdite e per progetti di ristrutturazione. Co-finanziamento del 50% da parte della Confederazione. • Contratto di prestazioni tra Confederazione e associazione <i>Suisseculture Sociale</i> per versamento di prestazioni in denaro non rimborsabili a operatori culturali (max. 20 mio fr.). • Indennità per i danni economici causati dalle limitazioni imposte alle manifestazioni: max. 10'000 fr. per organizzazione culturale amatoriale (contratto di prestazioni tra Confederazione e associazioni di categoria, max. 10 mio fr.). • Contratto di prestazioni sottoscritto dal Cantone con la Confederazione il 18.11.2020 (cfr. comunicato stampa).	Legge COVID-19 (art. 11, cfr. modifica del 18.12.2020) Ordinanza COVID-19 cultura (cfr. modifica del 18.12.2020, comunicato stampa)	31.12.2021 Le richieste devono essere presentate al più tardi un mese prima della decadenza della Legge COVID-19 (dopo tale termine non sono prese in considerazione).

Altri provvedimenti

Misura	Beneficiari	Dettagli	Basi legali	Durata / Scadenza
Provvedimenti di protezione dei lavoratori	Datori di lavoro con dipendenti particolarmente a rischio	Il Consiglio federale può ordinare provvedimenti per la protezione dei lavoratori particolarmente a rischio e in particolare imporre i relativi obblighi ai datori di lavoro. Se il lavoratore deve interrompere il lavoro a causa di un provvedimento disposto dalle autorità e il datore di lavoro deve comunque continuare a versargli il salario, quest'ultimo ha diritto al rimborso di un importo equivalente conformemente a quanto previsto per le IPG (art. 15).	Legge COVID-19 (art. 4)	31.12.2021
Previdenza professionale	Datori di lavoro	Per permettere loro di sormontare problemi di liquidità, il Consiglio federale può prevedere che i datori di lavoro possano utilizzare la riserva dei loro contributi per pagare i contributi dei lavoratori alla previdenza professionale.	Legge COVID-19 (art. 16)	31.12.2021

Impatto finanziario delle principali misure federali in Ticino

Indennità per lavoro ridotto	Crediti garantiti COVID-19	Indennità per perdita di guadagno
Ca. 588 milioni di fr. Indennità nette totali versate (periodo mar-set 2020) Ca. 58'000 lavoratori toccati Ca. 8'150 aziende toccate (media mensile mar-set 2020) <u>Picco nel mese di aprile 2020:</u> <i>Ca. 15'000 aziende toccate</i> <i>Ca. 105'500 lavoratori toccati</i> <i>223,8 milioni di franchi di indennità</i> <i>nette versate</i> Dati aggiornati a metà dicembre 2020. Fonte: elaborazioni su dati amstat.ch.	Ca. 1,3 miliardi di fr. a favore di 12'110 imprenditori. Dati aggiornati da ABT al 18.8.2020. Misura chiusa al 31.7.2020.	Ca. 140 milioni di fr. a favore di 13'120 beneficiari. Dati aggiornati al 5.11.20. Sono considerate anche le richieste di prestazioni pervenute a seguito della decisione del Consiglio federale di estendere il diritto all'indennità anche ai titolari di SA o Sagl impiegati nella propria impresa attiva nel settore ricreativo, che dal 1° giugno 2020 non hanno più diritto all'indennità per lavoro ridotto.